

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione

(LOMBARDO)

su proposta dell'Assessore per l'economia

(ARMAO)

il 1 febbraio 2012

*Norme in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di
riutilizzo
dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione regionale e
locale*

---O---

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE LEGISLATIVA
AFFARI ISTITUZIONALI: ordinamento regionale, riforme
istituzionali,
organizzazione amministrativa, enti locali territoriali
ed istituzionali, diritti civili

Composta dai deputati:

Minardo Riccardo, *presidente e relatore*; Vinciullo, *vicepresidente*;
Di Guardo Antonino, *vicepresidente*; Cordaro Salvatore, *segretario*;
Arena Giuseppe; Aricò Alessandro; Barbagallo Giovanni; Cracolici
Antonello; De Luca Cateno; Greco Giovanni; Gucciardi Baldassare;
Maira Raimondo; Parlavecchio Mario; Speciale Calogero;
Torregrossa Raimondo.

(OMISSIS)

---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti e dei dati pubblici di cui sono titolari o che essi detengono in modalità digitale.

2. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dell'intera collettività ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, le amministrazioni di cui al comma 1 promuovono:

a) il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza e totale accessibilità alle informazioni pubbliche;

b) la pubblicazione dei documenti e dati pubblici in formato aperto e liberamente riutilizzabile;

c) lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque non soggetto a limitazioni di privacy e sicurezza;

b) dato della pubblica amministrazione: l'insieme dei dati raccolti, prodotti e gestiti nell'esercizio delle proprie attività

istituzionali dall'amministrazione regionale, dagli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, dagli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché dagli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza;

c) documento della pubblica amministrazione: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

d) dati aperti (open data): formato 'aperto' con cui le informazioni e i dati digitali possono essere trasmessi, distribuiti e scambiati sul *web*. I dati aperti devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) completi. I dati devono comprendere tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete;

2) primari. Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente 'granulare', di guisa che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale;

3) tempestivi. Gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l'utilità derivanti dall'accesso e dall'uso di queste risorse;

4) accessibili. L'accessibilità fa riferimento alla possibilità di fruizione e utilizzo delle risorse digitali 'open' per tutti gli utenti, direttamente attraverso i protocolli internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale. I dati 'liberi', inoltre, devono essere trasmissibili e interscambiabili tra tutti gli utenti direttamente in rete;

5) leggibili da computer. Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano *machine-readable*, ovvero processabili in automatico dal personal computer;

6) non proprietari. In un modello 'open' gli utenti devono poter utilizzare e processare i dati attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie, aperte e solitamente installate su pc. I dati devono al contempo essere pubblicati e riusabili in formati semplici e generalmente supportati dai programmi più utilizzati dalla collettività digitalizzata;

7) liberi da licenze che ne limitino l'uso. Ai dati pubblicati in rete in versione 'open' non possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né tanto meno brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti. Inoltre, i dati si intendono 'aperti' se viene garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo, anche a scopi commerciali;

8) riutilizzabili. Affinché i dati siano effettivamente 'liberi', gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, fino a creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di pubblica utilità per la comunità di utenti;

9) ricercabili. Un modello 'open' dei contenuti in formato digitale deve assicurare agli utenti l'opportunità di ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni di proprio interesse, mediante strumenti di ricerca ad hoc, come database, cataloghi e searchengine;

10) permanenti. Le peculiarità descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul *web*;

e) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare l'amministrazione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;

f) formato proprietario (o chiuso): s'intende qualsiasi formato di archivio dati le cui specifiche tecniche non siano di pubblico dominio o non siano disponibili gratuitamente ovvero siano soggette a restrizioni basate sui diritti d'autore.

Art. 3.

Accesso tramite la rete internet e riutilizzo dei dati e delle informazioni

1. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i documenti e i dati pubblici di cui sono titolari, assicurandone la pubblicazione tramite la rete internet in formato aperto secondo gli standard internazionali.

2. I documenti e i dati di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili tramite la rete internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 4, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Le licenze per il riutilizzo dei documenti e dati pubblici, predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai documenti e ai dati pubblici assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori.

Art. 4.

Provvedimenti di attuazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono definiti:

a) i dati, le informazioni e i documenti pubblici che devono essere oggetto di immediata pubblicazione in formato aperto (open);

b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti pubblici, che devono essere oggetto di pubblicazione in formato aperto (open) in futuro;

c) le modalità per la pubblicazione degli open data sui portali delle amministrazioni di cui comma 1 dell'articolo 1;

d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;

e) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale non è gratuita;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 4 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente.

2. La presente legge non comporta oneri finanziari per le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici

1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle

associazioni ed alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, la Regione siciliana, le province regionali, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le società da essi partecipate, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie pubblicano il bilancio in estratto sul quotidiano regionale avente la maggiore diffusione in numero di copie nella provincia in cui ha sede, anche secondaria, l'ente interessato, oltre che su un quotidiano *on line* e sul proprio sito istituzionale su rete telematica.

2. La permanenza sul sito di cui al comma 1 deve essere assicurata anche mediante istituzione di banca dati che ne consenta la consultabilità oltre i termini di efficacia.

3. L'omessa tempestiva pubblicazione costituisce grave violazione di legge ai sensi del vigente ordinamento.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.